

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 giugno 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2007, n. 9.

Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2007, n. 10.

Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto Pag. 6

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 6.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2005 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2007, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 - legge finanziaria 2007. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2007, n. 8.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2007, n. 9.

Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2007, n. 10.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) - Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro Pag. 8

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2007, n. 11.

Modificazioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) Pag. 8

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 41.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2006. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 42.

Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali Pag. 11

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 18.

Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 19.

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici. Pag. 16

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2007, n. 9.

Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 22 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale:

a) favorisce l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;

b) favorisce la interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita;

c) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, l'impresa veneta e altri soggetti operanti sul territorio regionale;

d) facilita la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria.

Art. 2.

Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la programmazione regionale è diretta al consolidamento ed alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo di:

a) fare del sistema regionale veneto un centro di competenza per i progetti di ricerca per l'attività di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l'innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;

b) aumentare la competitività del sistema produttivo regionale rivalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione e messa in atto di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), e integrando i settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza;

c) rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione;

d) stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l'applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della conoscenza;

e) contribuire all'innalzamento della qualità dell'attuale sistema educativo dell'istruzione e della formazione programmando specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema produttivo;

f) favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando l'attrattività del sistema dell'innovazione del Veneto nei confronti di studenti e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all'estero, aumentando altresì la consapevolezza sociale del ruolo dei ricercatori;

g) promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari;

h) collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed interregionale nelle materie oggetto della presente legge;

i) semplificare l'azione amministrativa ed ottimizzare l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione al fine di rendere complementari i progetti di ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitività del sistema economico regionale;

l) cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo veneto, corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, attivati dalle università degli studi del Veneto e da istituzioni di ricerca, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da studenti e giovani ricercatori;

m) partecipare ad accordi di programma tra Ministero dell'università e della ricerca, università degli studi del Veneto, enti pubblici ed enti privati;

n) promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o forme di partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire l'accesso delle imprese, singole o associate, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a favore delle imprese medesime.

Art. 3.

Oggetto

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 la Regione promuove e finanzia le attività di seguito indicate, come definite nell'allegato A della presente legge:

- a)* ricerca industriale;
- b)* sviluppo sperimentale;
- c)* ricerca cooperativa;
- d)* ricerca collettiva;
- e)* innovazione del processo;
- f)* innovazione organizzativa;
- g)* trasferimento tecnologico;
- h)* processi di innovazione;
- i)* filiere dell'innovazione;
- l)* iniziative tecnologiche congiunte;
- m)* poli d'innovazione.

2. L'allegato A è aggiornato con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

Sistema regionale dell'innovazione

1. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:

- a)* la Regione, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;
- b)* le università degli studi;
- c)* le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;
- d)* le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;

- e) le strutture regionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
 f) le direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;
 g) le istituzioni bancarie.

2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

Capo II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 5.

Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. È istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione con funzioni consultive, costituito con provvedimento della giunta regionale.

2. Il Comitato esprime parere sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta regionale relative:

- a) all'elaborazione e alla revisione del Piano strategico regionale di cui all'art. 11;
 b) all'aggiornamento, integrazione e coordinamento degli altri strumenti di intervento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione in ambito regionale;
 c) alla programmazione di altre iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo, al fine di promuovere l'integrazione tra i soggetti del sistema regionale dell'innovazione.

3. Il Comitato, inoltre, procede alla valutazione di efficacia della presente legge sul sistema produttivo veneto e predispone una relazione annuale da trasmettere al consiglio regionale.

Art. 6.

Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. Il Comitato di cui all'art. 5 è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che lo presiede;
 b) un rettore designato dalle università degli studi del Veneto;
 c) un rappresentante delle strutture regionali del CNR;
 d) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione;
 e) un rappresentante dell'Unione regionale delle province venete (URPV);
 f) un rappresentante designato da Unioncamere Veneto;
 g) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'agricoltura;
 h) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'industria;
 i) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'artigianato;
 l) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del commercio;
 m) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del turismo;
 n) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione;

o) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali;

p) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dei servizi;

q) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

r) un rappresentante designato dai parchi scientifici e tecnologici presenti nel Veneto;

s) un rappresentante designato da Veneto Nanotech S.c.p.a.;

t) un rappresentante designato da Veneto Innovazione S.p.a.;

u) un rappresentante designato da Veneto Agricoltura;

v) un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI);

z) i segretari regionali competenti per materia;

aa) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;

bb) il dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica.

2. La partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere e) e d), è subordinata alla preventiva definizione di un apposito accordo.

3. Il Comitato è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica fino al termine della legislatura.

4. Le designazioni sono comunicate alla giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti.

5. La giunta regionale disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.

Art. 7.

Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. È istituito l'Osservatorio regionale permanente per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, costituito con provvedimento della giunta regionale.

2. L'Osservatorio è un organismo tecnico, a carattere multidisciplinare che:

a) collabora con la giunta regionale nella stesura dei programmi di cui agli articoli 11 e 12 e fornisce analisi e previsioni in materia di ricerca e innovazione a livello regionale, nazionale ed internazionale, anche con riferimento agli indicatori relativi alla domanda e all'offerta di ricerca ed innovazione;

b) redige una relazione annuale sull'applicazione della presente legge e sullo stato della ricerca e dell'innovazione nel sistema produttivo veneto, contenente indicatori comparativi e gli esiti del monitoraggio circa i risultati conseguiti dai programmi e dal sistema regionale dell'innovazione.

Art. 8.

Composizione dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. L'Osservatorio di cui all'art. 7 è presieduto dal segretario regionale competente in materia di attività produttive, che lo convoca ed è composto:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di statistica;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica;

d) da un rappresentante designato dalle università degli studi del Veneto;

e) dal direttore di Veneto Innovazione S.p.a.;

f) da cinque esperti rappresentativi del sistema regionale dell'innovazione e di provata competenza nelle materie oggetto della presente legge, di cui tre individuati dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), nominati con provvedimento della giunta regionale.

2. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, dirigenti e funzionari regionali nonché esperti nelle materie all'esame dell'Osservatorio. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è gratuita; è ammesso il solo rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per i componenti di cui al comma 1, lettera f).

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.

Art. 9.

Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica

1. È istituita la Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica realizzata nel Veneto.

2. La Commissione ha il compito di valutare il potenziale industriale e commerciale dei risultati delle ricerche realizzate da ricercatori di università degli studi ed. enti pubblici di ricerca operanti nel Veneto.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.

4. La Commissione è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che la presiede;

b) il segretario regionale competente in materia di attività produttive o, in sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;

c) un rappresentante di Veneto Innovazione S.p.a.;

d) un rappresentante delle università degli studi del Veneto designato congiuntamente dalle medesime;

e) un rappresentante dell'albo professionale dei consulenti in proprietà industriale avente domicilio professionale in Veneto;

f) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore secondario.

5. La commissione è nominata, su designazione dei soggetti interessati, con deliberazione della giunta regionale da approvarsi entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Veneto Innovazione S.p.a.

1. Veneto Innovazione S.p.a. svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti in base alla presente legge, secondo le modalità disciplinate dall'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 «Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale».

2. In particolare Veneto Innovazione S.p.a. svolge le seguenti funzioni:

a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;

b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;

c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;

d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;

e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;

f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.

3. Gli indirizzi e le risorse finanziarie per le attività di cui al presente articolo sono indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'art. 11 e nei provvedimenti annuali di cui all'art. 12.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno Veneto Innovazione S.p.a. redige una relazione contenente le informazioni sui principali risultati dell'attività svolta in attuazione della presente legge e la trasmette alla giunta regionale e alla competente commissione consiliare.

5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f) Veneto Innovazione S.p.a. organizza un'unità regionale di trasferimento tecnologico (URTT) con funzioni di supporto tecnico alla Regione.

Capo III

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 11.

Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. La giunta regionale, per le finalità e per gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, predispone il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza del Piano. Il Consiglio regionale approva il Piano con propria deliberazione nei successivi tre mesi.

2. Il Piano strategico di cui al comma 1 ha validità triennale. Lo stesso, nel medesimo arco temporale, può determinare una durata inferiore, in considerazione dei cicli di programmazione dei principali strumenti comunitari di intervento.

3. Il Piano definisce:

a) gli obiettivi generali di politica della produzione e dello sviluppo funzionali alla ricerca e all'innovazione in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, nonché dal Piano regionale di sviluppo e dagli altri strumenti di programmazione regionale;

b) gli indirizzi ed i criteri generali dei processi di innovazione da attuare secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge;

c) gli indirizzi destinati a qualificare il ruolo dei parchi scientifici e tecnologici e dei centri e delle strutture ad essi collegati;

d) i settori ed i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione;

e) le tipologie di soggetti beneficiari;

f) le tipologie di finanziamento;

g) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;

h) i criteri e le misure della premialità entro il limite massimo del dieci per cento del costo finanziabile per ciascun progetto;

i) le risorse disponibili.

4. Per le attività di pianificazione sono utilizzati anche gli strumenti innovativi per la programmazione partecipata in rete.

5. Il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte della giunta regionale, in funzione delle modifiche dei contesti di riferimento e delle conseguenti valutazioni in ordine alle priorità. Le proposte di revisione sono trasmesse alla competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

6. Il Piano è attuato mediante i provvedimenti annuali di intervento di cui all'art. 12.

7. Nelle more dell'approvazione del Piano, la giunta regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 12.

Provvedimenti annuali di intervento

1. La giunta regionale approva i provvedimenti annuali di attuazione del Piano strategico destinati a:

- a) individuare, sulla base delle risorse annuali disponibili, le priorità tra i settori ed i temi strategici di intervento indicati dal Piano;
- b) definire la tipologia delle azioni e gli specifici interventi da attuare;
- c) definire, con riferimento a ciascuna azione e intervento, le risorse disponibili disciplinandone l'erogazione attraverso specifici bandi o azioni a regia;
- d) individuare le categorie dei soggetti beneficiari;
- e) indicare le tipologie di finanziamento o altro tipo di sostegno ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione;
- f) stabilire i criteri di valutazione delle proposte e le modalità di presentazione delle domande.

Art. 13.

Principi informatori della programmazione per l'innovazione

1. In coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione, gli strumenti di programmazione di cui agli articoli 11 e 12 attuano, in particolare, linee di intervento finalizzate a:

- a) rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata;
- b) migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico;
- c) migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo tradizionale;
- d) incrementare il ricorso alla brevettazione;
- e) valorizzare e favorire le collaborazioni internazionali;
- f) favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione;
- g) aumentare la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- h) contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane;
- i) promuovere azioni innovative a favore della pubblica amministrazione.

Art. 14.

Principi informatori dei criteri di valutazione

1. La giunta regionale, al fine di individuare i criteri di valutazione di cui all'art. 11, comma 3, lettera g), considera in particolare:

- a) la rilevanza del progetto proposto con riferimento agli indirizzi di cui all'art. 11, comma 3, lettere a) e b);
- b) il livello di innovatività;
- c) il grado di autonomia finanziaria;
- d) il livello di prevenzione e sostenibilità ambientale e l'analisi del ciclo di vita del prodotto, con particolare riferimento alla quantità di energia utilizzata nel processo produttivo;
- e) la misurabilità degli indicatori di risultato previsti;
- f) la misurabilità degli indicatori di impatto economico previsti.

Art. 15.

Soggetti valutatori

1. È istituito, presso la giunta regionale, il registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando. La giunta regionale con proprio provvedimento individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro medesimo.

2. I valutatori sono persone fisiche e svolgono la propria attività in modo autonomo e indipendente rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione.

3. Non possono essere affidati incarichi di valutazione ai soggetti che hanno avuto nell'ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione. I valutatori non possono avere rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione nel biennio successivo alla conclusione dell'attività di valutazione.

4. Fino all'approvazione del provvedimento della giunta regionale di cui al comma 1, i soggetti valutatori delle proposte progettuali sulle iniziative previste da bando sono individuati tra gli iscritti agli albi dei valutatori del Ministero dell'università e della ricerca e tra i componenti delle commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.

5. Per la valutazione di ciascuna delle proposte progettuali a regia regionale la giunta regionale individua il soggetto incaricato tra i seguenti organismi:

- a) il Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all'art. 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione»;
- b) il Comitato tecnico scientifico di Veneto Innovazione S.p.a.;
- c) le commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.

6. Gli organismi di cui al comma 5 possono essere integrati da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto di valutazione, individuati dalla giunta regionale, all'interno dei sistemi universitari nazionali ed internazionali.

Art. 16.

Soggetto gestore

1. Per le attività connesse all'emanazione di bandi la giunta regionale può avvalersi di soggetti terzi, all'individuazione dei quali si provvede con procedura di evidenza pubblica.

Capo IV

STRUMENTI, TIPOLOGIE DI INTERVENTO E BENEFICIARI

Art. 17.

Strumenti e tipologie di intervento

1. Gli obiettivi di cui all'art. 2 sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:

- a) aiuti alle imprese, in conformità all'ordinamento comunitario;
- b) servizi alle imprese;
- c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione;
- d) progetti strategici a regia regionale;
- e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla giunta regionale.

2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) promozione e finanziamento di progetti;
- d) titoli di spesa predefiniti, quali vouchers e simili;
- e) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
- f) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
- g) altre forme di intervento individuate e definite dalla giunta regionale.

3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale» e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando prioritariamente lo strumento della programmazione negoziata.

Art. 18.

Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 17, comma 2, sono:

- a) le imprese singole e associate;
- b) i distretti produttivi e le altre forme di aggregazioni di filiera così come definite dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni;

c) le società di servizi alle imprese aventi sede operativa e stabile organizzazione nel Veneto, che abbiano tra le finalità statutarie la prestazione di servizi per la ricerca e/o per l'innovazione tecnologica;

d) gli enti dipendenti o strumentali della Regione e le società o enti costituiti e/o partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici;

e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;

f) le università degli studi, gli enti ed istituti di ricerca e i centri di ricerca pubblici e privati;

g) i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) riuniti in forme associative o consortili.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell'upb U0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 9.570.000,00 per l'esercizio 2007, euro 8.095.000,00 per l'esercizio 2008 ed euro 8.120.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte nel modo seguente:

a) per l'esercizio 2007 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0062 «Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione», che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall'upb U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 3 e di euro 570.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio di previsione 2007;

b) per l'esercizio 2008 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0230 «Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo», che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall'upb U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 3 e di euro 95.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio pluriennale 2007-2009;

c) per l'esercizio 2009 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0230 «Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo», che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall'upb U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 3 e di euro 120.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio pluriennale 2007-2009.

3. Concorrono alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge le risorse provenienti da fonte comunitaria, statale e privata. Per l'utilizzo delle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati appartenenti al sistema regionale dell'innovazione si provvede mediante apposite convenzioni.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Disposizione transitoria in materia di programmazione

1. In sede di prima applicazione, la giunta regionale adotta il Piano strategico regionale di cui all'art. 11 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Art. 22.

Abrogazioni

1. È abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 18 maggio 2007

GALAN

07R0350

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2007, n. 10.

Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 47 del 22 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'esercizio delle competenze attribuite dal comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali desumibili dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, promuove nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica al termine dell'attività lavorativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale, incentivando le adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche complementari.

3. La Regione riconosce le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, come definite dall'art. 3 del decreto legislativo n. 252/2005 e valorizza il ruolo degli attori sociali.

4. La Regione riconosce come elemento qualificante di assunzione di responsabilità sociale le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza complementare.

Art. 2.

Attività di informazione e di formazione

1. La giunta regionale attua iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative.

2. Al fine di favorire le iniziative di informazione di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata a promuovere:

a) attività di formazione del personale regionale;

b) iniziative specifiche di formazione degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 3.

Interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori

1. La giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti nel Veneto, iscritti ai fondi pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti in congedo parentale e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.

3. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie che residuano a seguito dell'applicazione del comma 2, la giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996.

Art. 4.

Interventi a sostegno delle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare

1. Al fine di attivare nell'ambito del tessuto economico e produttivo Veneto meccanismi incentivanti volti ad assicurare attuazione coerente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, la giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere contributi finalizzati ad assicurare sostegno a quelle piccole e medie imprese aventi strutture produttive nel Veneto che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale individua l'ambito di intervento, sentita la competente commissione consiliare, e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Art. 5.

Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali

1. La giunta regionale, al fine di incentivare l'adesione alla previdenza complementare dei dipendenti dell'amministrazione regionale, individua forme di adeguamento del trattamento di previdenza disciplinato dall'art. 111 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» alle previsioni di cui alla presente legge, adottando le conseguenti iniziative.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2007 e in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte, per competenza e cassa nell'esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009, mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 1 «Norme per la previdenza complementare» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2007 e in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte:

a) per l'esercizio 2007 mediante prelevamento di pari importo per competenza e cassa dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 1 «Norme per la previdenza complementare» del bilancio di previsione 2007;

b) per l'esercizio 2008 mediante prelevamento di pari importo per sola competenza dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 1 «Norme per la previdenza complementare» del bilancio pluriennale 2007-2009;

c) per l'esercizio 2009 mediante prelevamento per sola competenza di euro 450.000,00 dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 1 «Norme per la previdenza complementare» e di euro 2.050.000,00 dall'upb U0199 «Rimborso prestiti» del bilancio pluriennale 2007-2009.

3. Contestualmente viene istituita l'upb U0229 «Azioni regionali per la promozione della previdenza complementare» all'interno della funzione obiettivo F0008 «Lavoro» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009, con stanziamento di euro 3.350.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2007 e di euro 2.600.000,00 per sola competenza per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 18 maggio 2007

GALAN

07R0351

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 6.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2005.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2007)

(Omissis).

07R0361

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2007, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 - legge finanziaria 2007.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 30 marzo 2007)

(Omissis).

07R0305

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2007, n. 8.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 30 marzo 2007)

(Omissis).

07R0306

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2007, n. 9.

Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 30 marzo 2007)

(Omissis).

07R0307

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2007, n. 10.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) - Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 9 maggio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro

1. L'Agenzia Umbria Lavoro (AUL), istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi sono sciolti.

2. Le funzioni amministrative, già esercitate dall'Agenzia Umbria Lavoro, sono esercitate dalla Regione mediante struttura competente, a decorrere dalla data di cui al comma 1.

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 41/1998

1. All'art. 6, comma 4, primo periodo, della legge regionale n. 41/1998, così come modificato dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, sono soppresse le seguenti parole: «, sul piano di attività dell'Agenzia Umbria Lavoro di cui all'art. 9».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 41/1998

1. All'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 41/1998, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Agenzia soppressa, compresi quelli inerenti il personale, fino alla scadenza dei rapporti in corso.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, il direttore dell'Agenzia Umbria Lavoro effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il Titolo V «L'Agenzia per il lavoro» e l'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 41/1998;

b) l'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 11/2003.

2. I riferimenti contenuti nella legge regionale n. 41/1998 alla Agenzia Umbria Lavoro si intendono riferiti alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 maggio 2007

LORENZETTI

07R0362

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2007, n. 11.

Modificazioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 9 maggio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13

1. L'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 3. *Norme regolamentari regionali* — 1. Per l'attuazione della presente legge la giunta regionale adotta i seguenti regolamenti:

a) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale volto a disciplinare i seguenti aspetti:

1) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa l'ipotesi di domande concorrenti, nonché per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;

2) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti;

3) la determinazione delle superfici minime degli impianti;

4) la disciplina delle fattispecie di incompatibilità degli impianti esistenti;

5) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei comuni degli impianti incompatibili;

6) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;

7) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;

8) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;

9) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;

10) le modalità di trasmissione alla Regione, da parte dei comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;

11) la fissazione delle condizioni alte a qualificare gli impianti di pubblica utilità;

12) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneità tecnica;

b) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali di cui all'art. 5, comma 1-bis».

Art. 2.

Inserimento del Titolo I BIS nella legge regionale n. 13/2003

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 13/2003 è inserito il seguente Titolo:

«TITOLO I BIS.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITUATI LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI»

Art. 3.

Integrazione all'art. 5 della legge regionale n. 13/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2003 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento regionale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 individua i tratti viari interessati e disciplina, tra l'altro:

- a) il regime concessorio del pubblico servizio, con particolare riferimento a presupposti, procedure e modalità per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, nonché il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni stesse;
- b) la modifica degli impianti, distinguendo tra fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva e fattispecie soggette a sola comunicazione;
- c) il trasferimento della titolarità della concessione, con particolare riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione della domanda di volturazione da parte del concessionario subentrante;
- d) le autorizzazioni per l'aggiunta di nuovi prodotti per autostrazione ad impianti esistenti;
- e) il trasferimento di sede degli impianti;
- f) il collaudo degli impianti;
- g) gli orari e i turni di attività e l'abbinamento agli impianti di servizi accessori;
- h) il monitoraggio della rete autostradale;
- i) la disponibilità dell'area dell'impianto;
- l) i termini per la presentazione delle istanze.»

Art. 4.

Inserimento del titolo I-TER nella legge regionale n. 13/2003

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 13/2003 è inserito il seguente Titolo:

«TITOLO I TER

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITUATI LUNGO LA RETE NON AUTOSTRADALE»

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003

1. All'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «trasferimento della titolarità delle autorizzazioni», è aggiunta la locuzione: «, al mutamento del gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 7-bis»;
- b) alla lettera h) del comma 2, dopo le parole: «previste dall'art. 9», è soppressa la seguente frase: «nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.»

Art. 6.

Modificazione della legge regionale n. 13/2003

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 13/2003 le parole: «TITOLO II - Disposizioni riguardanti gli impianti» sono soppresse.

Art. 7.

Integrazione della legge regionale n. 13/2003

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 13/2003 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. (Subentri e mutamenti di gestione). — 1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai comuni, a cura del titolare dell'impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso.»

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2003

1. L'art. 9 della legge regionale n. 13/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Sanzioni amministrative). — 1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;
- b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
- c) modificazione dell'impianto senza la preventiva comunicazione, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
- d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00;
- e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
- f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
- g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
- h) violazione di orari di apertura e chiusura, da euro 200,00 a euro 1.200,00;
- i) violazione di turni di apertura e chiusura, da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- l) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera h) è raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell'arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per due giorni.

3. La sanzione di cui al comma 1, lettera i) raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell'arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per sette giorni.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

5. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali, per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme regolamentari di cui all'art. 5 comma 1-bis, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- a) assenza di concessione regionale o di collaudo dell'impianto: pagamento di una somma di denaro da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 e sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente;
- b) pagamento di una somma di denaro da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 nei seguenti casi:
 - 1) esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;
 - 2) esercizio dell'attività da parte del subentrante, senza aver ottenuto l'autorizzazione alla volturazione della titolarità;
 - 3) erogazione di prodotti non autorizzati;

4) effettuazione di modifiche all'impianto non previamente comunicate o autorizzate;

5) utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;

6) interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore.

6. Nell'ipotesi previste al comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

7. L'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti del presente articolo sono di competenza del comune ove è installato l'impianto, cui spettano i relativi proventi.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati) eccessive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 9.

Interpretazione autentica dell'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 13/2003

1. All'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 13/2003 la disposizione concernente i procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2003, va intesa nel senso che non sono decaduti i procedimenti amministrativi relativi agli impianti per la cui realizzazione all'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2003 era già stato rilasciato idoneo titolo abilitativo edilizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 maggio 2007

LORENZETTI

07R0363

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 41.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 5 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

PROMULGA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

Si riportano i seguenti due emendamenti approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 20 settembre 2006:

1) emendamento a firma del consigliere Incollingo:

U.P.B. 430 - capitolo 34108: finanziamento integrativo del servizio sanitario previsto a carico dello Stato previa verifica degli adempimenti di cui all'accordo Stato regioni dell'8 agosto 2001. Quota parte anno 2005 (13.954.409,33) e anno 2006: meno € 300.000,00;

U.P.B. 440 - capitolo 35438: spese in c/c per il finanziamento della costruzione e gestione dei canili legge n. 281/1991: più € 300.000,00;

2) emendamento a firma del consigliere D'Ambrosio:

U.P.B. 430 - capitolo 34108: finanziamento integrativo del servizio sanitario previsto a carico dello Stato previa verifica degli adempimenti di cui all'accordo Stato regioni dell'8 agosto 2001. Quota parte anno 2005 (13.954.409,33) e anno 2006: meno € 100.000,00;

UPB 214 (legge regionale n. 33/2000): più € 100.000,00.

Art. 1.

Variazioni al bilancio 2006

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2006 sono apportate le variazioni specificate nella tabella «A» annessa alla presente legge (in allegato).

Art. 3.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2006 sono apportate le variazioni specificate nella tabella «B» annessa alla presente legge (in allegato).

Art. 4.

Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. Ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» ed in particolare dell'art. 33, comma 2, lettera a) l'ammontare dei residui attivi e l'ammontare dei residui passivi iscritti nel bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2006 è aggiornato alle risultanze scaturenti dal rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2005.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 del presente articolo al conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono apportate le variazioni specificate nella tabella «A» per i residui attivi e nella tabella «B» per i residui passivi annesse alla presente legge (in allegato).

Art. 5.

Avanzo di amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 33 comma 2, lettera c) della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», all'avanzo presunto di amministrazione già iscritto nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 in € 220.091.107,09 viene iscritta la maggiore somma di € 1.368.815,53 restando determinato in € 221.459.922,62 l'avanzo accertato al 31 dicembre 2005.

Art. 6.

Giacenza di cassa

1. Ai sensi dell'art. 33 comma 2, lettera b) della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», alla giacenza presunta di cassa già iscritta nell'attivo di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 in € 153.407.000,00 viene iscritta la maggiore somma di € 351,50 restando determinato in € 153.407.351,50 il fondo di cassa accertato al 31 dicembre 2005.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

IORIO

07R0346

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 42.

Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise*
n. 36 del 29 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure di contenimento dei costi della politica

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica da raggiungersi anche attraverso riduzione dei costi degli organi politici ed amministrativi della giunta e del consiglio regionale, la giunta regionale predispone entro novanta giorni linee di indirizzo, misure e proposte al Consiglio regionale idonee allo scopo.

Art. 2.

Patto di stabilità interno

1. Per l'esercizio finanziario 2007 la Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso il rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità.

2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali il rispetto del patto di stabilità va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo lo stesso, obiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.

Art. 3.

Estensione del patto di stabilità interno agli enti dipendenti o controllati dalla Regione

1. Gli enti dipendenti o controllati dalla Regione sono tenuti nell'esercizio finanziario 2007 al rispetto degli obblighi del patto di stabilità interno secondo i limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia nei confronti della Regione.

2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno gli enti di cui al primo punto del presente articolo, trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e quella di cassa attraverso un prospetto e con le modalità definite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Interventi in materia di tributi regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma terzo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 è fissata nella misura massima dell'1,4%;

l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è fissata, ai sensi dell'art. 16, comma terzo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella misura del 5,25% con riferimento al valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione Molise è fatta salva l'esenzione disposta con art. 14, comma quarto, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 5;

l'aliquota dell'imposta regionale della benzina per autotrazione di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 38 è fissata nella misura massima di € 0,0258227 per litro di benzina erogato;

l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39, così come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, è fissata:

per gli usi civili, di cui al comma 3, dell'art. 3, nella misura unica di € 0,030987;

per gli usi industriali di cui al comma 4 dell'art. 3, nella misura unica di € 0,0062.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 28 dicembre 2006

IORIO

07R0024

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 41
del 14 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), dopo le parole «un'attività di commercio» è inserita la seguente: «alimentare».

Art. 2.

Tipologie di esercizi commerciali

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2006 è inserita la seguente frase: «La deroga di cui al presente comma è comprensiva degli accessori relativi alle merci ingombranti».

2. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo le parole «parere favorevole del rappresentante della Regione» sono inserite le seguenti: «che lo esprime secondo gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 10.».

Art. 3.

Orari di vendita

1. L'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Orari di vendita*). — 1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7 alle ore 22 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

3. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio di vendita oltre le ore 22, nonché l'apertura domenicale e festiva.

4. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il sindaco deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessità di idonei servizi all'utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

5. I comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

6. Non sono derogabili le chiusure relative alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre. La deroga per il 1° maggio è consentita per l'area metropolitana di Cagliari in corrispondenza della festività di Sant'Efisio.».

Art. 4.

Vendite straordinarie

1. Nell'art. 7 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Esclusivamente per il settore non alimentare le vendite promozionali, così come quelle straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione. Limitatamente alle vendite straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziali e finali, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio e il soggetto titolare dell'impresa.»;

c) il comma 7 è abrogato.

Art. 5.

Centri di assistenza tecnica

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 5 del 2006, le parole «, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «e da altri soggetti interessati.».

Art. 6.

Sospensioni e revoche

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 5 del 2006, è sostituito dal seguente:

«1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni.».

Art. 7.

Sanzioni pecuniarie

1. Nell'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 17, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.»;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 8.

Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico

1. Il comma 7 dell'art. 22 della legge regionale n. 5 del 2006 è abrogato.

Art. 9.

Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico

1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 5 del 2006, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è disciplinato da apposita direttiva approvata dalla giunta regionale.».

Art. 10.

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Nell'art. 25 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) le attività di somministrazione di cui alla legislazione regionale sull'agriturismo.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione, non è soggetto ad autorizzazioni preventive e può essere vietato dal comune soltanto ove difetti l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari.».

Art. 11.

Incentivi

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 5 del 2006, sono soppresse le parole «di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2005».

Art. 12.

Priorità per le agevolazioni

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo le parole «piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «inserite nei centri».

Art. 13.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione e in attesa della definizione giuridica di area metropolitana di Cagliari, l'individuazione dei comuni di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2006, così come modificato dall'art. 3, viene effettuata con decreto dell'Assessore competente per materia.

2. In sede di prima applicazione la direttiva che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati di cui al comma 4-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 5 del 2006, introdotto dall'art. 9, è approvata dalla giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 6 dicembre 2006

SORU

07R0347

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 18.

Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 41 del 14 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonché quale componente significativo della civiltà e dell'identità della società sarda.

2. In attuazione della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna.

3. La Regione e gli enti pubblici territoriali, ai sensi del capo VI del titolo IV della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), promuove la cultura dello spettacolo anche attraverso la collaborazione con lo Stato, le altre regioni, le istituzioni e i centri culturali e di ricerca, i soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, primariamente in ambito europeo e mediterraneo.

Art. 2.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'art. 1, intende:

a) promuovere e sostenere la valorizzazione del patrimonio della cultura identitaria;

b) agevolare l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali atti a svolgere le funzioni artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore;

c) favorire le pari opportunità e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione;

d) promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione a finalità sociali;

e) incoraggiare la diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

f) incentivare la diffusione della produzione artistica regionale nei circuiti nazionali ed internazionali valorizzando ed ampliando le reti istituzionali, culturali e commerciali esistenti nelle forme tipiche dello spettacolo;

g) concorrere all'attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.

2. Sono compiti della Regione in riferimento alle attività di spettacolo:

a) il finanziamento dei progetti in coerenza con le finalità generali della legge; i progetti devono concorrere allo sviluppo del settore dello spettacolo ed all'impiego ottimale delle risorse, nonché essere coerenti con gli indirizzi enunciati nel Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23);

b) la valutazione *ex ante*, il monitoraggio in itinere ed *ex post* dei progetti;

c) la creazione di un registro regionale degli organismi di spettacolo;

d) il censimento delle strutture;

e) la costituzione di un archivio storico dello spettacolo, che raccoglie tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna; tale archivio è costantemente aggiornato e posto a servizio degli operatori;

f) i rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna, finalizzati alla valutazione degli andamenti del settore e dell'efficacia dell'intervento regionale, che costituiscono parte integrante del documento di programmazione di cui all'art. 3 per il triennio successivo, al fine di garantire un imprescindibile rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;

g) il supporto per la presentazione di progetti sui fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi compresa la consulenza per la stipula di convenzioni, contratti ed altri atti pubblici volti al conseguimento delle finalità della presente legge;

h) il calendario trimestrale e annuale delle attività finanziate direttamente dalla Regione e la relativa pubblicizzazione, anche su internet;

i) il finanziamento attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia;

l) il ricorso al partenariato provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

m) l'incentivazione del gemellaggio e di consorzi tra organismi affini;

n) la diffusione di residenze multidisciplinari;

o) l'agevolazione della coproduzione e l'istituzione di agenzie di promozione a livello regionale, nazionale e internazionale dei prodotti della cultura sarda connessi all'attività di spettacolo, anche in concorso con la Regione stessa.

3. L'Amministrazione regionale, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, istituisce l'osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'art. 6.

4. I destinatari dei finanziamenti regionali collaborano con l'Amministrazione regionale mediante la fornitura di dati e informazioni.

Art. 3.

Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora il documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, di seguito definito documento di programmazione.

2. Il documento di programmazione è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, secondo la procedura prevista dall'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), e acquisiti i pareri del Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'art. 5 e della Commissione consiliare competente.

Il documento di programmazione è redatto sulla base dei rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna elaborati dall'osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'art. 6.

3. Il documento di programmazione contiene:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, in coerenza con le finalità generali della legge, nonché gli elementi per il coordinamento fra le politiche pubbliche della Regione e degli enti pubblici territoriali in materia di spettacolo;

b) il riparto annuale delle risorse finanziarie da destinare agli interventi, distinto per i singoli comparti delle attività di spettacolo;

c) le direttive ed i termini annuali per la presentazione dei progetti e per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi;

d) i principi generali di valutazione dei progetti, che devono essere coerenti con le finalità della presente legge, e in particolare con i seguenti criteri: il livello della qualità artistica, l'innovazione, la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali, l'internazionalizzazione, l'equilibrata produzione di spettacoli nel territorio regionale, estesa anche alle aree interne o disagiate, il coinvolgimento delle forze sociali, la circuitazione degli eventi, le finalità educative e sociali dello spettacolo in genere;

e) le direttive d'attuazione della presente legge.

4. Per l'esame della corrispondenza dei progetti con i criteri stabiliti dal documento di programmazione e la valutazione degli stessi, secondo i requisiti di cui alla lettera d) del comma 3, l'assessorato regionale competente si serve di revisori esterni che operano secondo criteri e metodologie fissati dal medesimo assessorato e coerenti con il documento di programmazione. I revisori sono scelti da un albo regionale dei revisori per lo spettacolo, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione, e nominati annualmente dall'assessore regionale competente, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

5. Il documento di programmazione ha durata triennale ed è predisposto entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; esso è articolato in piani di intervento annuali.

Art. 4.

Funzioni e compiti delle province e dei comuni

1. La Regione, le province e i comuni, nell'attuazione della presente legge, conformano la loro azione al principio di cooperazione, come previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'art. 79 della legge regionale n. 9 del 2006.

2. Le province e i comuni, in attuazione della presente legge, ciascuno nel proprio ambito ed anche in forma associata, secondo le forme previste dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni):

a) promuovono l'attività di spettacolo e la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale, raccordandole altresì con le iniziative di valorizzazione dei beni culturali;

b) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili;

c) concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione dell'attività di spettacolo nelle scuole.

3. Spettano alle province:

a) la promozione di manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti;

b) lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica);

d) l'istituzione di un albo degli organismi di cui alle lettere b) e c).

4. Spettano ai comuni:

a) le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per gli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti;

b) la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

c) la cura delle strutture dello spettacolo di loro proprietà, per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli.

Art. 5.

Comitato regionale per le attività di spettacolo

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente, il Comitato regionale per le attività di spettacolo, strumento tecnico della giunta regionale con funzioni consultive, di seguito definito Comitato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce pareri e formula proposte sul documento di programmazione di cui all'art. 3;

b) si pronuncia in merito ai criteri di rispondenza qualitativa degli interventi della Regione in materia di spettacolo.

3. Il Comitato, istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica per tre anni dalla data del suo insediamento; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

4. Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, con profilo non inferiore a dirigente, ed è composto dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo:

a) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno in rappresentanza delle province;

b) il sovrintendente della Fondazione teatro lirico di Cagliari;

c) il direttore artistico dei teatri lirici o dei teatri di tradizione della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

d) un rappresentante dei conservatori della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

e) il direttore artistico dei teatri stabili, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

f) un rappresentante nominato dalle associazioni concertistiche;

g) un rappresentante dei grandi festival musicali;

h) un rappresentante della circuitazione;

i) cinque rappresentanti nominati dai soggetti afferenti alle seguenti categorie di spettacolo:

1) uno per il teatro di prosa e di ricerca;

2) uno per la musica;

3) uno per la danza;

4) uno per lo spettacolo di strada, viaggiante, circense e di figura;

5) uno per il settore tecnico;

l) un rappresentante delle associazioni di categoria;

m) un rappresentante sindacale nominato dai sindacati di categoria.

5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni degli operatori dello spettacolo.

6. Ai componenti del Comitato si applica, per la partecipazione alle sedute, la vigente normativa regionale limitatamente alle disposizioni per i soli rimborsi spese.

Art. 6.

Osservatorio regionale dello spettacolo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'osservatorio regionale dello spettacolo, di seguito definito osservatorio, avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla crescita culturale, all'integrazione sociale, allo sviluppo economico e all'espressione dell'identità regionale da conseguirsi nell'ambito delle attività dello spettacolo.

2. L'osservatorio svolge le funzioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 2.

3. Le modalità di funzionamento e di costituzione dell'osservatorio sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'art. 5.

Art. 7.

Registro degli organismi di rilevanza regionale

1. È istituito il registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il registro è così articolato:

a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali);

b) organismi di rilevanza territoriale che comprendono gli organismi di produzione e distribuzione territoriale, radicati nel territorio di appartenenza, che abbiano operato da almeno un quinquennio mediante i benefici previsti dall'art. 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990);

c) compagnie a carattere professionale che comprendono le compagnie teatrali musicali e di danza che operano da almeno cinque anni con requisiti di continuità e professionalità;

d) altri organismi che comprendono gli operatori del settore, dotati di professionalità e aventi sede legale in Sardegna.

2. Il Registro è soggetto a revisione triennale.

3. La Regione riconosce una particolare rilevanza agli organismi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di contributi connessi ad un progetto di sviluppo triennale delle attività specifiche da loro svolte, da presentarsi prima della redazione del documento di programmazione di cui all'art. 3.

4. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel Registro, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 5 della Commissione consiliare competente, sono fissati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Tipologie dell'intervento regionale

1. Gli obiettivi specificati nel documento di programmazione di cui all'art. 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività:

a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale;

c) iniziative di formazione e promozione delle attività di spettacolo;

d) organizzazione di festival, manifestazioni, spettacoli, circuiti e rassegne nel territorio regionale;

e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con l'università e con istituzioni pubbliche e private;

f) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani;

g) iniziative di formazione del pubblico, destinate in particolare all'infanzia e all'adolescenza, in collaborazione con gli organismi dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università;

h) iniziative finalizzate a favorire la mobilità del pubblico;

i) iniziative in favore delle pari opportunità e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione, comprese le forme di spettacolo itineranti;

l) iniziative di partenariato, gemellaggio e consorzi;

m) iniziative di promozione della produzione artistica contemporanea al di fuori del territorio regionale;

n) ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.

2. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per spese d'investimento derivanti dalle seguenti attività:

a) acquisto, allestimento, restauro, adeguamento, qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

b) interventi di innovazione tecnologica per lo spettacolo;

c) attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitate e connesse all'esclusivo ambito dello spettacolo.

3. Al fine di favorire l'imprenditoria giovanile e le pari opportunità la Regione contribuisce, attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia finalizzati, ad agevolare l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

4. La Regione sostiene l'esportazione della produzione di spettacolo sarda in territorio extraregionale, mediante stipula di apposite convenzioni con compagnie e aziende di trasporto aereo e marittimo.

5. L'intervento regionale si attua esclusivamente a seguito di:

a) presentazione di progetti articolati secondo le tipologie del presente articolo;

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 9.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Con il documento di programmazione di cui all'art. 3 la giunta regionale disciplina le modalità di richiesta dell'intervento regionale, i principi e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio; contestualmente vengono fissati i termini di presentazione delle richieste; la comunicazione dell'accettazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della presentazione.

2. I contributi di cui al comma 1 dell'art. 8 sono erogati nella misura del 75 per cento entro trenta giorni dall'approvazione della richiesta; la somma residua è liquidata ad avvenuta esecuzione delle attività per le quali il contributo è stato concesso, secondo le modalità indicate dal documento di programmazione di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dall'avvenuta rendicontazione.

3. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 8 sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e del 70 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici, con le modalità ed i tempi di cui al comma 2. Il limite massimo di spesa è stabilito nel documento di programmazione di cui all'art. 3.

4. Gli interventi che si configurano come aiuti di Stato sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti.

2. In sede di prima costituzione del Comitato regionale per le attività di spettacolo, di cui all'art. 5, e fino all'istituzione del Registro regionale degli organismi dello spettacolo di cui all'art. 7, i rappresentanti che compongono il Comitato sono designati dall'assessore regionale competente su proposta degli operatori afferenti ai singoli comparti, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari), e successive modifiche ed integrazioni;

b) art. 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione), e successive modifiche e integrazioni;

c) art. 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);

d) art. 16 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50 (Disposizioni integrative e modificative della legge regionale n. 17 del 1993 - legge finanziaria 1993);

e) art. 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);

f) art. 30 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - legge finanziaria 1995, modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie);

g) art. 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);

h) art. 13, per la parte concernente le attività di spettacolo, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).

2. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi dell'art. 3.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 18.600.000 annui a decorrere dall'anno 2007; alle stesse si fa fronte quanto ad euro 14.500.000 con l'utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 11, per le quali è prevista l'abrogazione, ed iscritte in conto della UPB S11.052 che assume la seguente nuova denominazione «DV - Interventi per le attività di spettacolo»; quanto ad euro 4.100.000 con la seguente variazione al bilancio della Regione per gli anni 2006-2008:

in aumento:

11 - Pubblica istruzione UPB S11.052:

Interventi per le attività di spettacolo:

2006 — —;

2007 euro 4.100.000;

2008 euro 4.100.000,

in diminuzione:

03 - Programmazione UPB S03.006:

Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente:

2006 — -;

2007 euro 4.100.000;

2008 euro 4.100.000,

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

2. La ripartizione in capitoli, ai fini della specificazione per tipologie di intervento previste dall'art. 8, è effettuata a termini del comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 11 del 2006.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 6 dicembre 2006

SORU

07R0348

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 19.

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 14 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regola l'uso, in attuazione dell'art. 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo:

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;

d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo, agricolo ed industriale;

e) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;

h) la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;

i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della risorsa, del costo ambientale dell'utilizzo e dei costi industriali e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; il livello e le modalità del recupero dei costi a carico delle utenze devono tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo:

- a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;
- b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;
- c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;
- d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture idrauliche e degli impianti.

Art. 2.

Delimitazione dei bacini

1. L'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

- a) per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali;
- b) per distretto idrografico si intende l'area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che viene assunto come principale unità di gestione dei bacini idrografici;
- c) per sistema idrico multisettoriale regionale si intende l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento;
- d) per sistema regionale di opere idrauliche si intende l'insieme di opere che concernono le sistemazioni dell'alveo, il contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua;
- e) per le restanti infrastrutture si intendono quelle ricomprese nei distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle diverse categorie di utenza;
- f) per categorie di utenza si intendono le macrocategorie in cui si ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono:
 - 1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e privati;
 - 2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;
 - 3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopi industriali;
 - 4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi d'acqua.

Art. 4.

Competenze della Regione

1. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):

- a) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere che lo costituiscono;
- b) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi;
- c) il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi;
- d) il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione e dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo.

Art. 5.

Autorità di bacino regionale

1. È istituita un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini regionali.
2. L'Autorità di bacino regionale, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per finalità:
 - a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
 - b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
 - c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
 - d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
3. L'Autorità di bacino regionale opera in collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

Art. 6.

Organi dell'Autorità di bacino

1. Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il Comitato istituzionale;
- b) l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

Art. 7.

Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino, presieduto dal Presidente della Regione, è composto da:

- a) quattro assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell'ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo;
- b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

2. Le adunanze del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

3. Il Comitato istituzionale:

- a) definisce i criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e lo adotta;
- b) approva i programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino, degli schemi previsionali e programmatici e ne controlla l'attuazione;
- c) adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici;
- d) adotta il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 13 della direttiva n. 2000/60/CE;
- e) propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all'art. 1;
- f) predispose indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
- g) attiva forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione.

Art. 8.

Piano di bacino distrettuale - Contenuto

1. Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Esso rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti il bacino e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di bacino ha i contenuti e l'efficacia di cui all'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il Piano di bacino è redatto, adottato e approvato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai suoi contenuti.

Art. 9.

Piano di bacino distrettuale - Procedure

1. Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino, entro sessanta giorni dalla sua prima adunanza convoca una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i comuni interessati.

2. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 12 tenendo conto della pianificazione territoriale della Regione, è adottato dal Comitato istituzionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province e ai comuni interessati.

3. Entro sessanta giorni dall'ultima pubblicazione delle autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale; trascorso tale termine il presidente del Comitato istituzionale provvede ad indire l'istruttoria pubblica articolata per province, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).

4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi sessanta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) — del parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. Entro un anno dall'approvazione del Piano di bacino la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle sue prescrizioni.

Art. 10.

Misure di salvaguardia

1. Dal momento dell'adozione e fino all'approvazione del Piano di bacino distrettuale o di un suo stralcio si applica il comma 7 dell'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 11.

Disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche

1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l'utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.

2. Agli attuali utilizzatori è assicurata la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d'acqua

pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche.

3. L'Agenzia regionale per le risorse idriche, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d'uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

4. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emana, su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, direttive per la disciplina del procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti, sulla base dei criteri e principi di cui al comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Capo II

AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

Art. 12.

*Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Istituzione, finalità e natura giuridica*

1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della Regione è istituita, quale direzione generale della Presidenza della Giunta, l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorità di bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva n. 2000/60/CE; a tal fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una attività di ricerca e sviluppo.

3. L'attività dell'Agenzia è finalizzata a:

- a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico;
- b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche sostenibili;
- c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico;
- d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
- e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità;
- f) contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.

Art. 13.

Funzioni

1. L'Agenzia cura gli adempimenti dell'Autorità di bacino fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza:

- a) i progetti di Piano di bacino, dei relativi piani stralcio e il progetto del Piano di gestione del distretto idrografico;
- b) un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna, con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 5 della direttiva n. 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per definire un'analisi economica dell'utilizzo idrico;

c) gli elaborati per istituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 6 della direttiva n. 2000/60/CE;

d) l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;

e) gli indirizzi e gli obiettivi per l'elaborazione, da parte del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale, dei programmi di interventi e del piano finanziario, relativi al servizio di approvvigionamento idrico;

f) la carta dei servizi inerente al servizio idrico multisettoriale regionale, esercitando inoltre le attività di verifica e controllo riguardanti il raggiungimento dei requisiti e degli standard in essa fissati;

g) il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua grezza all'ingrosso per gli usi multisettoriali;

h) le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di servizio idrico integrato a termini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni;

i) i programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque, con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 8 della direttiva n. 2000/60/CE, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica, concordandone l'attuazione con l'ARPAS;

l) i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e gli obblighi per l'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivata o restituita e le norme sul risparmio idrico con particolare riferimento al settore agricolo;

m) le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

n) i pareri di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 91 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'Agenzia inoltre, assicura:

a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;

b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;

c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;

d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;

e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio;

f) il raccordo e l'integrazione dei dati e delle informazioni con il Sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale gestito dall'ARPAS.

Art. 14.

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'Agenzia è scelto tra i dirigenti dell'amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di cui al comma 2 dell'art. 28 e all'art. 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei cinque anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.

2. Il direttore generale redige, in particolare, una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente e un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici e sull'assetto idrogeologico del territorio in Sardegna per la presentazione al Comitato istituzionale; tale relazione deve essere redatta in collaborazione, per le materie di competenza, con l'ARPAS.

3. Il direttore generale svolge le funzioni di segretario generale dell'Autorità di bacino regionale e partecipa alle adunanze del Comitato istituzionale senza diritto di voto.

Art. 15.

Assegnazione di beni

1. Per l'esercizio delle sue funzioni sono assegnati all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture della Regione, degli enti regionali e di altri enti, organismi pubblici e società di capitali se tali beni sono di proprietà della Regione.

Art. 16.

Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna

1. Il Piano di gestione del distretto idrografico, di seguito piano di gestione, da sviluppare con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 13 della direttiva n. 2000/60/CE, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque; esso, in coerenza con la pianificazione generale della Regione, assunta anche in qualità di Autorità di bacino:

a) individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) contiene il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo;

c) contiene l'integrazione della valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva n. 2001/42/CE.

2. Il Piano di gestione costituisce un piano stralcio di bacino con le caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di cui all'art. 9.

Art. 17.

Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici

1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per l'attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, tenendo conto:

a) dell'esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l'obiettivo di una gestione sostenibile;

b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

c) dell'obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico del sistema idrico multisettoriale regionale sull'intero territorio per categorie di utenze omogenee;

d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse categorie di utenza;

e) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni dei contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi.

2. L'Agenzia elabora il piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo propone all'adozione del Comitato istituzionale che lo trasmette, successivamente, alla giunta regionale per la sua approvazione; il piano ripartisce i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno nelle categorie di utenza di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3.

3. I corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua all'ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale.

4. Gli organismi competenti della distribuzione delle risorse setoriali, che usufruiscono delle risorse idriche rese disponibili dal sistema idrico multisettoriale regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi recuperi economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal piano di recupero dei costi.

Capo III

SOGGETTO GESTORE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE

Art. 18.

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

1. L'Ente autonomo del Flumendosa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in Ente delle risorse idriche della Sardegna, di seguito denominato ERIS, quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale.

2. L'ente provvede alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale affidati in concessione dalla Regione e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, e quelli già di competenza dell'Ente autonomo del Flumendosa.

3. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'ERIS.

Art. 19.

Compti

1. L'attività dell'ERIS ha per oggetto:

a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto;

b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;

c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale; essi sono approvati dalla giunta regionale;

d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;

e) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con la sua attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.

2. Le norme statutarie dell'ERIS sono approvate, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici previo parere della competente commissione consiliare.

3. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari l'ERIS conserva lo statuto, il regolamento organico, i regolamenti interni e gli atti di contrattazione decentrata vigenti per l'EAF. Sono confermate, fino all'approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ERIS, le strutture organizzative, le sottoarticolazioni e gli incarichi vigenti all'EAF alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Modifiche legislative

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);».

3. L'art. 24 della legge regionale n. 20 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Ente delle risorse idriche della Sardegna*). — 1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS) è composto da tre esperti di elevato livello scientifico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'art. 3.».

4. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995, l'alinea: «Ente autonomo del Flumendosa (EAF)» è sostituito dal seguente: «Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);».

5. La lettera l) del comma 1 dell'art. 69 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituita dalla seguente: «l) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);».

Art. 21.

Entrate del soggetto gestore

1. Le entrate del soggetto gestore sono costituite da:

a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso;

b) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;

c) gli introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;

d) i finanziamenti statali e comunitari;

e) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.

2. La Regione, sulla base delle risultanze dei piani di bacino, del piano di gestione o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi al soggetto gestore, a parziale copertura dei costi del servizio idrico multisettoriale, al fine di tener conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti utilizzatori delle risorse idriche e delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

3. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel piano regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi a favore dell'ente per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.

4. Il rilascio della concessione degli incentivi avviene secondo le seguenti priorità:

a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti multisettoriali;

b) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;

c) attivazione di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica;

d) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, finalizzate al risparmio idrico.

Capo IV

NORME PER LA TRASPARENZA DEI COSTI

Art. 22.

Finalità

1. Le presenti norme perseguono la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di separazione, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attività svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attività ed altri servizi svolti dai soggetti gestori, comprese le attività connesse alla difesa idraulica del territorio.

2. La separazione amministrativa e contabile persegue l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della gestione dei sistemi idrici e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando, in particolare, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per attività svolta per area geografica e per categoria di utenza.

3. Le presenti norme dettano altresì le regole della corretta imputazione dei costi che i soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici devono applicare anche al fine della promozione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità e per garantire adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità ed efficacia.

Art. 23.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralità di categorie di utenza di risorse idriche, ovvero che operi nel campo della gestione delle risorse idriche ed in altre e diverse attività; esse non si applicano a soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito.

Art. 24.

Attività e comparti di separazione contabile

1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile:

a) l'attività di produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) opere di presa e derivazione ad acqua fluente;
- 2) dighe e relativi serbatoi di accumulo;
- 3) pozzi e sorgenti;
- 4) impianti non convenzionali;

b) l'attività di adduzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) adduzioni a pelo libero;
- 2) adduzioni in pressione;
- 3) impianti di sollevamento;

c) l'attività di trattamento delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) trattamento delle acque per l'utilizzo;
- 2) depurazione delle acque per lo scarico;
- 3) depurazione delle acque per il riuso;

d) l'attività di distribuzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) trasporto, accumulo e consegna;
- 2) impianti di sollevamento;

e) l'attività di misura delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) installazione e manutenzione dei misuratori;
- 2) rilevazione e registrazione dei flussi e dei consumi;

f) l'attività di controllo della qualità delle risorse idriche, con i seguenti comparti:

- 1) installazione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio;
- 2) campionamento;
- 3) analisi chimico-fisiche e biologiche.

2. Tali attività comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle opere e degli impianti.

Art. 25.

Servizi comuni e condivisi

1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all'art. 24, sono imputate ai servizi comuni.

2. Costituiscono servizi comuni:

- a) la pianificazione e il controllo di gestione, la contabilità generale e di gestione, la revisione contabile interna ed esterna;
- b) la gestione finanziaria;
- c) il funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
- d) i servizi del personale e delle risorse umane;
- e) gli approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
- f) la ricerca e sviluppo;
- g) i servizi di ingegneria e di costruzione;
- h) i servizi immobiliari;
- i) i servizi informatici;
- l) i servizi di telecomunicazione;
- m) eventuali altri servizi non compresi nel presente elenco.

3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi direttamente alle attività cui si riferiscono.

4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi alle attività cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti imputati alle diverse attività.

Art. 26.

Categorie di utenza

1. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore assegna detto costo direttamente alla categoria cui si riferisce.

2. Quando il costo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, non è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore ripartisce detto costo fra le categorie di utenza interessate in modo proporzionale al volume annuo di acqua movimentato per ciascuna categoria di utenza.

Art. 27.

Gestione separata

1. Ai fini delle norme del presente capo il soggetto gestore organizza le attività di cui all'art. 24 come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Personale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

1. L'Agenzia si avvale per le proprie funzioni prioritariamente del personale di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato).

L'Agenzia può, inoltre, avvalersi di personale dell'Amministrazione e degli enti regionali.

2. In sede di prima applicazione il direttore generale dell'Agenzia è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2, il direttore generale provvede:

a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell'Agenzia e dei relativi beni ed attrezzature;

b) alla presentazione alla giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica e dei beni e delle attrezzature necessarie per il funzionamento.

4. Entro i successivi due mesi la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.

5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell'Agenzia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

Art. 29.

Personale dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna

1. Il personale di ruolo dell'Ente autonomo del Flumendosa, alla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnato all'Ente delle risorse idriche della Sardegna ed incluso nei suoi ruoli organici mantenendo l'inquadramento, lo status giuridico, economico, previdenziale in godimento e l'anzianità di servizio maturata che viene interamente riconosciuta nel ruolo dell'ERIS. Alle eventuali carenze di organico, in sede di prima applicazione, si fa fronte con il personale e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 28.

2. In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione dell'ERIS è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2 il consiglio di amministrazione provvede:

a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell'Ente;

b) alla presentazione alla giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica necessaria per il funzionamento.

4. Entro i successivi due mesi la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.

5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell'ERIS è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

6. Ai soggetti che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 5, impiegati presso l'EAF, a qualunque titolo, alla data del 1° novembre 2006, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi effettivamente svolte, è attribuito, qualora conseguano l'idoneità nelle prove d'esame, un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 25 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato.

7. In sede di prima applicazione sono disposte analoghe selezioni concorsuali anche per le qualifiche «A» e «B» del vigente ordinamento professionale del personale regionale. Ai candidati idonei che abbiano, a qualunque titolo, prestato servizio negli ultimi quattro anni presso l'EAF sono riconosciuti i medesimi punteggi aggiuntivi di cui al comma 6; le relative graduatorie hanno validità triennale.

Art. 30.

Trasferimento di gestione

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale cessano nell'attività di gestione a decorrere dall'effettiva operatività del nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale.

2. L'ERIS prosegue nella gestione di tutte le opere e di tutti gli impianti ad uso multisettoriale di competenza dell'Ente autonomo del Flumendosa.

3. In sede di prima applicazione l'Assessorato regionale dei lavori pubblici procede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione e identificazione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di competenza della Regione da affidare al soggetto gestore e del personale adibito alla gestione delle opere, individuato sulla base delle certificazioni dei rappresentanti legali dei soggetti gestori di cui al comma 1.

4. Le opere identificate ai sensi del comma 3 sono dichiarate di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

5. I decreti di cui al comma 4, nell'individuare e disciplinare le procedure attraverso cui realizzare in concreto il trasferimento delle opere dall'attuale gestore al nuovo gestore unico regionale, devono prevedere:

- a) l'individuazione cartografica delle opere e le caratteristiche tecniche principali;
- b) l'individuazione della tipologia gestionale in atto, con riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato;
- c) l'illustrazione dei costi di gestione e delle strutture gestionali in atto;
- d) l'individuazione del personale necessario per la gestione dell'opera da trasferire all'ERIS.

6. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla costituzione dell'Autorità di bacino trasmette al Comitato istituzionale i risultati della ricognizione di cui al comma 3.

7. Il personale trasferito è inquadrato dall'ERIS con le garanzie dell'art. 2112 del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso a tale personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto presso l'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

8. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.

9. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi) e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

Art. 31.

Procedure transitorie

1. Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 32.

Relazione di verifica

1. Al fine della migliore ed unitaria gestione pubblica del sistema idrico integrato, multisettoriale ed idropotabile la giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle normative regionali concernenti il governo della risorsa idrica e i soggetti gestori e sulla loro efficacia proponendo, inoltre, le eventuali integrazioni e modifiche necessarie alla legislazione vigente.

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2006; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; gli stessi oneri fanno carico alla UPB S01.014 di nuova istituzione del bilancio regionale per l'anno 2006 e alla UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, all'UPB S08.014.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:
03 - Programmazione UPB S03.006: fondo speciale per nuovi oneri legislativi di parte corrente - 2006 euro 300.000, mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006),

in aumento:

01 - Presidenza direzione 01, servizio 01-UPB S01.014 - NI titolo I (01.01): Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - 2006 euro 300.000;

08 - Lavori Pubblici - UPB S08.014 (NI): Contributi ed incentivi ad ERIS per il parziale recupero dei costi del servizio idrico multisettoriale regionale (comma 2 dell'art. 21 della presente legge) - 2007 PM.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 6 dicembre 2006

SORU

07R0349

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 6 1 6 *

€ 2,00